CAMERA DEI DEPUTATI N. **2158-A**

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

presentata alla Presidenza il 3 ottobre 1996

(Relatori: **TARGETTI**, *per gli articoli da 1 a 9* e **PICCOLO**, *per gli articoli da 10 a 13*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario

Presentato il 26 agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente decreto-legge è nato per fronteggiare la pressante esigenza, sottolineata dal Governo e dalle forze politiche, di ridurre il numero dei provvedimenti d'urgenza, operando prevalentemente accorpamenti delle disposizioni riguardanti la medesima materia.

Il provvedimento in esame riproduce – con alcune modificazioni ed innovazioni – le disposizioni previste da diversi decreti-legge in materia tributaria: il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 211, recante modifiche alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, il decreto-legge 16 maggio 1996, n. 259, recante disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario, e i decreti-legge 17 maggio 1996, n. 263 e n. 264, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti e in materia di potenziamento degli organici, nonché norme in materia di autotrasporto per conto di terzi contenute nel decreto-legge 12 aprile 1996, n. 203.

Il presente provvedimento garantisce la continuità normativa degli istituti disciplinati nei suddetti decreti-legge non convertiti in legge, poiché contiene norme che hanno già prodotto i relativi effetti, e sono di pacifica applicazione, nonché disposizioni di natura interpretativa indispensabili per la corretta applicazione di taluni istituti.

Con l'articolo 1 vengono confermati i termini già scaduti di proroga per talune sanatorie di carattere fiscale. I commi 2 e 3 di tale articolo sono stati modificati, nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione finanze con due emendamenti volti ad adeguare le scadenze con quelle indicate dalla « manovra-Prodi », il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.

Con l'articolo 2 viene differito, per motivi di sintonie temporali, il termine per la concessione delle agevolazioni fiscali per la chiusura delle società di comodo. L'articolo 3 prevede disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi. L'articolo 4 reca disposizioni in materia di ICI. Si prevede che, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), i comuni possono deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore dei soggetti residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La predetta riduzione di aliquota si applica a condizione che vi sia invarianza del gettito annuale rispetto all'ultimo realizzato. Nel corso dell'esame in sede referente presso la VI Commissione finanze è stato approvato un emendamento in base al quale l'aliquota ridotta è applicata anche alle abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale. È previsto inoltre un più agevole pagamento dell'ICI da parte del contribuente e viene disposta la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di liquidazione relativamente all'ICI per l'anno 1993, da parte dei comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 5 prevede una deroga a favore dei concessionari della riscossione per quanto riguarda il riversamento dell'ICI. L'articolo 6 reca disposizioni volte a prorogare il termine per la chiusura delle partite IVA inattive e per la sanatoria delle irregolarità formali in materia di IVA mediante pagamento di un importo forfettario. Un emendamento approvato in Commissione amplia la fattispecie sanata e proroga i termini di decadenza.

È stato inoltre introdotto un emendamento che consente ai membri del Parlamento italiano di pagare le imposte attraverso il modello 730.

L'articolo 7 reca norme sul funzionamento dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, si stabiliscono modifiche alla legge n. 146 del 1980 istitutiva del SECIT, prevedendo che i controlli svolti dal Servizio centrale degli ispettori tributari sull'attività, individuata sulla base di elementi oggettivi, di verifica e di accertamento degli uffici finanziari, nonché della Guardia di finanza, vengano effettuati a seguito delle direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari. Si ricorda che nella legge istitutiva non era stabilito che l'attività del SECIT fosse svolta secondo tali direttive. Considerato che sin dal 1995 l'attività di tali organi si è estrinsecata sulla base delle direttive del Ministro, previo parere delle Commissioni finanze della Camera e del Senato, la mancata conversione del decreto renderebbe illegittima tutta l'attività svolta fino ad oggi dal SECIT e dalla Guardia di finanza in materia di controlli.

È stata inoltre introdotta una norma volta a chiarire che le disposizioni in materia di incompatibilità relative alle attività professionali degli ispettori tributari non si applicano agli incarichi di studio e di consulenza affidati dal Ministro delle finanze, dal quale dipende il SECIT. La norma ha particolare rilievo in quanto consente di avvalersi, per le attività di studio e consulenza necessarie per la prospettata riforma del sistema tributario, anche delle qualificate professionalità degli ispettori tributari. Un emendamento approvato dalla Commissione mantiene la durata del contratto degli ispettori a sette anni.

L'articolo 7 presenta inoltre disposizioni volte a razionalizzare il funzionamento della Scuola centrale tributaria ampliandone i compiti: in particolare la Scuola può collaborare, su direttiva del Ministro, alla predisposizione degli studi di settore. Viene disposto infine che i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per l'assistenza prestata negli anni 1994 e 1995 ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, invece di essere corrisposti tramite il sostituto di imposta, siano erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria, così come era già avvenuto per l'anno 1993.

L'articolo 7 dispone infine una proroga in materia di esazione delle tasse sugli autoveicoli. Si dispone che l'esazione continui a rimanere di spettanza dell'ACI fino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995. Un emendamento indica la data del 31 dicembre 1997 entro cui deve realizzarsi l'accordo con le compagnie di assicurazioni.

L'articolo 8 affronta la materia degli effetti delle sentenze di condanna per i reati contro la Pubblica Amministrazione, di concorsi d'assunzione presso il Ministero delle finanze e di trasferimento del personale dei Monopoli. In particolare si prevede che chiunque sia stato riconosciuto, in via definitiva, cioè con sentenza passata in giudicato, colpevole di uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione per i quali sia prevista la pena della reclusione in misura non inferiore nel suo limite massimo a due anni, ovvero abbia beneficiato, per i medesimi reati, del patteggiamento – secondo gli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale – è preclusa l'assunzione o il mantenimento di determinati incarichi nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria. Un emendamento amplia il divieto all'assunzione dell'incarico nelle direzioni centrali.

Vengono inoltre fissate alcune modalità per l'effettuazione dei concorsi previsti dalla legge n. 133 del 1994, che devono essere svolti su base regionale, per l'assunzione presso il Ministero delle finanze di 1000 nuovi dipendenti, 500 per la settima e 500 per l'ottava qualifica.

Infine si disciplina il trasferimento al Ministero delle finanze del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che deve avvenire a motivo della ristrutturazione di tale azienda. L'articolo 9 prevede infine la soppressione delle gestioni fuori bilancio per le attività di protezione sociale.

È opportuno sottolineare, conclusivamente, che il decreto-legge in esame accorpa provvedimenti d'urgenza adottati da governi precedenti finalizzati, in prevalenza, a prevedere una maggiore funzionalità dell'Amministrazione finanziaria e ad offrire ai contribuenti maggiore chiarezza e trasparenza delle norme. Gli effetti di tali provvedimenti si sono per la più parte dei casi già manifestati. La mancata conversione in legge del provvedimento implicherebbe la plurima reiterazione, a motivo della prossima discussione della Finanziaria, di un decreto-legge la cui definitiva conversione in legge è attesa già da troppo tempo. Per tali motivi si raccomanda l'approvazione del provvedimento, con le modificazioni apportate dalla Commissione finanze.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore per gli articoli da 1 a 9.*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, reitera con pochissime modifiche il decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329, che aveva riunito disposizioni, tuttora urgenti, contenute in ben quattro distinti provvedimenti (decreti-legge n. 211 del 1996, n. 259 del 1996, n. 263 del 1996 e n. 264 del 1996), alcuni dei quali provenienti da molteplici reiterazioni, addirittura risalenti al 1994.

La riassunzione e la conseguente rinnovazione in un unico decreto di disposizioni già recate da diversi provvedimenti di urgenza rispondono all'esigenza, sottolineata da più parti e condivisa dall'attuale Governo, di dare soluzione al gravoso problema dell'eccessivo numero di decreti-legge pendenti dinanzi al Parlamento, anche ricorrendo all'accorpamento di norme che concernono la medesima materia, quando esso si rivela possibile e, anzi, appare più razionale sotto l'aspetto della produzione legislativa.

Il terzo capo del decreto in esame (dall'articolo 11 all'articolo 13), detta disposizioni (articoli 11 e 12) in materia di contenzioso tributario, tendenti a rendere immediatamente operante, anche sul piano organizzativo, la nuova disciplina del processo tributario, introdotta dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992, in attuazione della delega di cui all'articolo 30 della legge 31 dicembre 1991, n. 413; l'articolo 13, invece, prevede il differimento dei termini per la chiusura delle liti pendenti in materia doganale.

Va qui ricordato che la predetta delega era stata conferita al Governo « per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario », precedentemente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Dei due decreti legislativi innanzi citati, il primo (n. 545 del 1992) ha definito l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione degli uffici di collaborazione; il secondo (n. 546 del 1992), invece, ha dettato disposizioni sul processo tributario, articolando una struttura completamente diversa dal precedente regime di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, definendo in modo chiaro ed inequivocabile la natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie e disciplinando il procedimento secondo i caratteri propri del processo civile, salvo alcune peculiarità connesse alla specificità della materia tributaria.

Gli anzidetti decreti legislativi sono entrati in vigore il 15 gennaio 1993; delle disposizioni in essi contenute hanno avuto immediata efficacia soltanto gli articoli 74 e 75 del decreto legislativo n. 545 del 1992. L'efficacia delle rimanenti disposizioni è stata viceversa differita alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, che, con il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495, – dopo alterne vicende dilatorie – è stata fissata al 1º aprile 1996. In tale data, in attuazione del decreto ministeriale 26 gennaio 1996, sono state finalmente insediate le Commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, e le commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione; conseguentemente è entrato pienamente in vigore il nuovo processo tributario.

Gli articoli 11 e 12 del decreto-legge in esame, tenuto anche conto di diversi provvedimenti legislativi che nel frattempo sono intervenuti, apportando alcune significative modifiche ai testi dei decreti legislativi originariamente emanati, si prefiggono essenzialmente tre finalità concrete:

a) di dare piena attuazione alla disciplina del processo tributario in modo da evitare un impatto indiretto e legislativamente non controllato di questa nuova disciplina con la vecchia disciplina del contenzioso tributario contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni;

b) di adeguare la nuova disciplina del processo tributario, contenuta nei decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992, alla sopravvenuta introduzione delle procedure di accertamento concordatario, in modo da rendere compatibile e sistematicamente coordinata l'una all'altra disciplina;

c) di apportare, di conseguenza, quegli opportuni adattamenti in grado di rendere immediatamente operativa e concretamente funzionale la nuova disciplina del processo tributario.

Il comma 1 dell'articolo 11 contiene una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina ordinamentale ed organizzativa sancita dal decreto legislativo n. 545 del 1992. In particolare:

in base alla lettera *a)*, nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, la parola « deciso » (da collegarsi al termine « ricorso » che la precede) è sostituita con la parola « definito », mentre nel secondo periodo dello stesso comma le parole « sentenza pubblicata » sono sostituite con le parole « provvedimento emesso ».

Con la suddetta modifica il compenso aggiuntivo previsto per i giudici tributari viene attribuito anche nei casi nei quali sia emesso un provvedimento che, pur non avendo il valore di pronuncia di decisione della causa, definisca comunque il ricorso.

Peraltro, tale previsione risponde al fine di incentivare l'esercizio dei poteri attribuiti ai Presidenti di sezione dalle norme del decreto legislativo n. 546 del 1992 in materia di inammissibilità del ricorso, di interruzione e di estinzione del processo, definendo celermente e tempestivamente procedimenti che non possono pervenire a decisione e sfoltendo, conseguentemente, il carico di lavoro delle commissioni tributarie.

Nella relazione governativa si precisa opportunamente che « la modifica non comporta oneri per l'erario, atteso che nella determinazione del compenso si terrà conto, nell'ambito delle risorse disponibili, del numero complessivo dei provvedimenti che verranno presumibilmente emessi ».

Con la norma della lettera *b)* si è provveduto ad affidare definitivamente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (in aggiunta ai poteri che gli sono propri, in via ordinaria) anche la competenza – che temporaneamente era stata attribuita ad una Commissione istituita presso il Ministero delle Finanze – ad adottare ogni più opportuno provvedimento riguardante lo *status* dei giudici tributari ed, in particolare, le rettifiche agli appositi elenchi, « relativamente al periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione di detti elenchi (peraltro intervenuta nel febbraio del 1996) e la data del suo insediamento », ormai imminente in quanto – con decreto ministeriale del luglio 1996 – sono state indette le elezioni del Consiglio di Presidenza fissandole per il 13 ottobre 1996.

La norma della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 11 provvede a sostituire, al comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 545 del 1992, le parole « i due mesi successivi al completamento delle nomine » con le parole « il 31 dicembre 1996 ».

La modifica si è resa possibile in ragione di quella innanzi descritta: dal momento che ora ogni provvedimento concernente gli elenchi dei giudici tributari rientra nelle competenze del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, è stato necessario definire con certezza il termine entro il quale si procederà alla sua elezione.

In merito al Consiglio di presidenza bisognerà fare una serena valutazione

circa i criteri di composizione, così come attualmente sono configurati all'articolo 17 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Una riflessione merita, in particolare, la previsione che preclude ai giudici tributari che non rivestono la qualifica di Presidente di Commissione o di sezione e che, quindi, non siano magistrati ordinari ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, la possibilità di assumere l'incarico di Presidente del predetto organo di autogoverno e – finanche – di sostituire lo stesso Presidente in caso di assenza o impedimento.

La disposizione della successiva lettera *d)* introduce un ultimo periodo al comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Questo articolo disciplina l'entrata in vigore della intera normativa di cui al decreto legislativo, precisando peraltro, relativamente alle norme del suo capo IV (concernente gli uffici di segreteria), che queste ultime « hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali ».

L'articolo 35 del decreto legislativo n. 545 del 1992, rientrante nel predetto capo IV, disciplina, poi, le attribuzioni del personale delle Segreterie delle Commissioni tributarie.

Deve, tuttavia, segnalarsi che il comma 205 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 (collegato alla finanziaria per l'anno 1996) ha previsto particolari forme di riqualificazione professionale del personale appartenente alle dotazioni organiche del Ministero delle finanze, destinato a ricoprire i posti vacanti nei livelli dal quinto al nono dei diversi uffici della stessa amministrazione.

È dunque evidente – essendosi ormai le commissioni tributarie avviate ad operare a decorrere dal 1° aprile 1996 – che, in assenza di un intervento di coordinamento tra gli articoli 35 e 51 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e la indicata normativa collegata alla legge finanziaria di quest'anno, gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie avrebbero perduto (per questioni puramente temporali) l'opportunità di venire dotati di personale qualificato nelle nuove forme contemplate dal citato articolo 3, comma 205, della legge n. 549 del 1995.

La disposizione in esame ha richiesto, tuttavia, l'approvazione in Commissione finanze di un emendamento di carattere tecnico, per correggere l'erronea indicazione « articolo 63 », anziché « articolo 3 ».

Le disposizioni dei successivi commi 2 e 3 vengono meglio comprese se considerate congiuntamente.

Giova premettere che, prima della riforma (articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972), la individuazione di coloro che avrebbero composto le singole commissioni tributarie (di primo e secondo grado) avveniva mediante « scelte » effettuate, rispettivamente, dai Presidenti di Tribunale e di Corte di Appello nell'ambito di categorie di soggetti aventi particolari requisiti.

Dopo la riforma (articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992) le nomine dei componenti delle commissioni tributarie – una volta che il sistema opererà a regime – saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, « previa deliberazione » del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che attingerà, a propria volta, da appositi elenchi da esso formati.

In sede di prima applicazione, la formazione degli elenchi suddetti è stata effettuata da una apposita Commissione istituita presso il Ministero delle finanze.

Negli elenchi sono stati inclusi non solo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 545 del 1992, già erano giudici tributari e svolgevano le relative funzioni ma anche coloro che, entro una certa data, avessero presentato una apposita domanda.

Per il periodo di tempo intercorrente fra la data di pubblicazione del bando di presentazione delle domande e quello di insediamento e di avvio dell'attività del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la competenza ad effettuare le nomine a giudice tributario era stata ancora attribuita ai Presidenti di Tribunale e di Corte d'Appello, i quali, tuttavia, avrebbero dovuto valutare gli aspiranti non più secondo i criteri in vigore prima della

riforma, sibbene secondo i nuovi criteri fissati negli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992.

Difficoltà interpretative sono sorte in ordine all'articolato sistema sopra descritto, anche in considerazione del fatto che i tempi occorrenti per la costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono risultati più lunghi del previsto.

Con le nuove disposizioni si è stabilito che:

a) i soggetti i quali – secondo il sistema che, come detto, si ricollegava alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 – sono stati « scelti » quali nuovi giudici tributari nell'arco di tempo intercorrente tra il 17 aprile 1993 (data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero delle finanze 9 aprile 1993, con il quale sono stati fissati termini e modalità di presentazione delle domande di riconferma o nomina a giudice tributario) e il 17 marzo 1996 (data di entrata in vigore del decreto-legge che ha introdotto, per la prima volta, la disposizione che ora si commenta) vengono « confermati nella funzione, nel grado e nell'incarico » di giudice tributario, anche « in sovrannumero » rispetto alle complessive disponibilità del ruolo di tali giudici. A misura che le vacanze di posti si renderanno disponibili, i confermati in sovrannumero saranno quindi riassorbiti nel ruolo dei giudici tributari;

b) tra la data del 1º aprile 1996 (giorno nel quale è definitivamente entrato in vigore il nuovo processo tributario) e quella di costituzione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari continueranno ad essere effettuate dai Presidenti di Tribunale e di Corte d'Appello.

La Commissione finanze ha introdotto due modifiche: con la prima ha retrodatato al 15 gennaio 1993 il termine del 17 aprile 1993; con la seconda ha ritenuto opportuno eliminare l'ultima parte del comma 3 che non solo prevedeva la possibilità, da parte dei predetti Presidenti, di operare le nomine via via che le vacanze di posti si dovessero determinare, ma anche quella di una previsione « semestrale » delle vacanze che, verosimilmente, si andranno a creare in futuro.

Poiché le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono imminenti, se la disposizione in commento fosse sopravvissuta si sarebbe corso il rischio di dubbi interpretativi in ordine alla possibile coesistenza dell'ordinario potere di nomina dei giudici tributari da parte del Consiglio di presidenza ed un analogo potere di nomina da parte dei presidenti dei Tribunali e delle Corti d'Appello.

L'articolo 12 contiene una serie di modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992, introdotte per rendere più funzionale il meccanismo processuale del nuovo rito tributario.

Per quanto attiene al comma 1, lettera *a)*, come è noto, una della novità del nuovo processo tributario è quella secondo la quale la parte « privata » del processo deve necessariamente farsi assistere da un difensore « tecnico ». Questo obbligo di assistenza non vale, tuttavia, per le cause bagattellari, per le quali l'importo, con la norma in esame, è stato elevato a lire 5.000.000.

La modifica, poi, introduce nello stesso comma 5 dell'articolo 12 un periodo con il quale si precisa quali sono gli elementi che devono essere presi in considerazione per determinare il valore di ciascuna controversia.

La successiva lettera *b)* interviene in una materia che costituisce un'altra novità del processo tributario, che è quella della possibilità della condanna al pagamento delle spese del giudizio anche a carico dell'amministrazione in caso di soccombenza.

Con la norma in esame viene precisato che il parametro di calcolo per la liquidazione delle spese di giudizio è costituito dalla tariffa vigente per gli avvocati e i procuratori, con la riduzione del 20 per cento.

Poiché la disposizione prevedeva la liquidazione delle spese di giudizio unica-

mente a favore del Ministero delle finanze e non considerava gli enti locali, la Commissione finanze ha ritenuto che la norma andasse integrata, precisandosi chiaramente che le somme rivenienti dalle spese di lite liquidate in favore della parte pubblica affluiscono agli enti locali nei giudizi che li vedono interessati.

Le disposizioni delle lettere *c)* e *d)* recano, rispettivamente, una modifica della rubrica del capo II del titolo II del decreto legislativo n. 546 (la parola « preventivo » è sostituita da « conciliativo ») e la riscrittura integrale dell'articolo 48 del decreto che, nella nuova versione, ha abolito l'istituto del cosiddetto esame preventivo della controversia e lo ha sostituito con quello della conciliazione giudiziale.

Va qui detto che l'esame preventivo della controversia era stato inserito nel decreto legislativo n. 546 del 1992 sulla base di un'equivoca indicazione della legge delega n. 413 del 1991.

L'istituto aveva dato luogo a forti critiche a causa della sua equivoca e ibrida natura (filtro amministrativo, concordato, patteggiamento, rito abbreviato ?) e della sua non chiara disciplina: non si sapeva bene cosa fosse e, in ogni caso, così come era congegnato, serviva a poco o nulla.

Va, altresì, rilevato che la conciliazione giudiziale è già conosciuta nell'ordinamento tributario in quanto introdotta, come articolo 20-*bis*, al previgente decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, con il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564.

Nell'originaria formulazione il legislatore aveva previsto la conciliabilità delle sole controversie tributarie che coinvolgevano questioni non risolvibili in base a prove certe.

Successivamente, con il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495, fu sancito che essa poteva essere esperita nei soli casi in cui era possibile la definizione dell'accertamento con l'adesione del contribuente.

Nel nuovo testo dell'articolo 48 scompare ogni collegamento tra concordato e conciliazione giudiziale: l'attuale configurazione dell'istituto, infatti, consente che tutte le controversie tributarie possano formare oggetto di conciliazione con un unico limite per le liti di rimborso in quanto essa non può dar luogo alla restituzione di somme già versate.

L'istituto è utilizzabile solo in primo grado davanti alla Commissione provinciale, sia dal ricorrente che dalla parte pubblica del processo.

Va, peraltro, evidenziato che il giudice in entrambe le ipotesi di conciliazione codificate dal nuovo articolo 48 ha solamente il potere di sindacarne la legittimità in quanto può accertare unicamente la regolarità della proposta conciliativa e l'assenza di cause di inammissibilità previste dalla legge.

Infine, è da segnalare che la nuova disciplina – a differenza della norma sulla definizione preventiva della controversia – non prevede alcuna possibilità di impugnazione del provvedimento che estingue la controversia: il processo verbale, infatti, costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute.

Non si può non accogliere favorevolmente questa innovazione, tenuto conto che trattasi di un istituto volto al raffreddamento o, meglio, al contenimento della possibilità di incremento del numero dei processi e, quindi, con una funzione specificamente deflattiva del contenzioso tributario.

La Commissione ha approvato un emendamento per la soppressione della successiva lettera *e)*, che aveva abolito il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 546 del 1992 secondo il quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate e/o quello del territorio, prima di proporre appello avverso le sentenze di primo grado sfavorevoli all'amministrazione finanziaria, avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale e, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio.

Invero, si è ritenuto che la disposizione di cui al comma 2 ha una positiva funzione

di « filtro » e di garanzia per evitare inutili e dispendiose impugnative che, oltre ad accrescere la quantità del contenzioso, determinano un quasi sicuro danno economico all'amministrazione soccombente in appello.

Con la successiva lettera *f)* viene resa più corretta la formulazione dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 546, concernente la condanna dell'ufficio finanziario al rimborso di somme e spese giudiziarie, contemplandosi – oltre all'ufficio dell'amministrazione finanziaria o l'ente locale soccombente – anche il concessionario del servizio di riscossione.

La lettera *g)* prevede una aggiunta al comma 1 dell'articolo 72 del decreto, concernente il regime transitorio applicabile alle controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado alla data del 1º aprile 1996, in conseguenza della quale viene reso più agevole il sistema della costituzione in giudizio e, soprattutto, viene meglio assicurata alle parti del processo la conoscenza della data in cui si celebrerà l'udienza di trattazione della causa. Si evita, in tal modo, la possibilità di dubbi interpretativi, garantendosi la semplicità, la chiarezza e la certezza delle procedure.

Con la disposizione della lettera *h)* si è provveduto ad eliminare dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 546 del 1992, l'abrogazione dell'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 che recava disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette.

Detta norma, in pratica, fa rivivere la cosiddetta sospensione cautelare dell'amministrazione finanziaria, avente natura tipicamente amministrativa, nel settore delle imposte dirette. L'articolo 39, infatti, consentiva all'intendente di finanza (oggi direttore regionale delle entrate), qualora il contribuente avesse prodotto ricorso contro il ruolo, di sospendere la riscossione fino alla decisione di primo grado.

Va, a questo punto, ricordato che la legge delega n. 413 del 1991, alla lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 30, aveva disposto « la previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.... ».

Il legislatore vi aveva fatto seguito con l'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, statuendo che il ricorrente – se dall'atto impugnato può derivargli danno grave ed irreparabile – può chiedere la sospensione dell'esecuzione. La cognizione sull'istanza di sospensione, attribuita alla commissione tributaria provinciale competente, ovviamente presuppone che il rapporto processuale si sia regolarmente instaurato. Trattasi, quindi, di un potere cautelare che ha natura esclusivamente giurisdizionale.

Condizionando la sospensione, oltre che al *fumus boni iuris*, al danno grave ed irreparabile (concetto mutuato evidentemente dall'ordinamento della giurisdizione amministrativa), il legislatore delegato ha di fatto molto limitato l'efficacia dell'istituto.

Appare, quindi, positiva la volontà espressa nella relazione governativa di garantire il contribuente con una duplice tutela cautelare: una da far valere innanzi all'amministrazione finanziaria stessa ed una da invocare innanzi al giudice tributario.

Senonché, il decreto-legge in esame ha omesso di reintegrare, inspiegabilmente, anche la disposizione dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 151 del 1991, convertito dalla legge 12 maggio 1991, n. 202, che agisce nel campo delle imposte indirette, consentendo all'intendente di finanza, in caso di ricorso contro il ruolo, di sospendere la riscossione, in tutto o in parte, fino alla decisione di primo grado. In tal modo, di fatto, è restata esclusa la tutela amministrativa per l'ampio settore delle imposte indirette, IVA compresa.

Pertanto, al fine di dare coerente attuazione al principio della doppia tutela ed evitare incomprensibili disparità di trattamento, la Commissione ha approvato un emendamento che ripristina il predetto articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 151 del 1991.

Tale soluzione non assicura, però, una disciplina completa ed omogenea della tu-

tela cautelare amministrativa in quanto – tra l'altro – non ricomprende la possibilità di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati per i tributi comunali e provinciali che era prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 ed all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972, entrambi abrogati dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Per questi ultimi non è possibile il ripristino in quanto la disciplina normativa in essi sancita confliggerebbe con l'impianto del nuovo diritto processuale.

Le successive lettere *i)* ed *l)* contengono due modifiche agli articoli 72, comma 2, e 75, comma 1, del decreto legislativo n. 546, con le quali si introducono correttivi nella disciplina transitoria dei processi pendenti alla data di definitiva entrata in vigore del nuovo rito tributario, al fine di una loro più razionale trattazione e per consentire che le parti interessate fruiscano di più congrui termini per la proposizione dei ricorsi in primo grado o in appello, oltre che di modalità certe.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 11 del provvedimento va ricordato che, come già detto, con il nuovo processo tributario è stato introdotto l'obbligo delle parti private di munirsi di assistenza tecnica nelle cause che superano un certo limite di valore.

L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 reca l'elenco dei professionisti abilitati a svolgere tale funzione di assistenza tecnica, i quali, tuttavia, per poterla prestare nel processo, devono ottenere previamente l'iscrizione in appositi elenchi: poiché la formazione di tali elenchi richiede del tempo, con la nuova norma si è disposto provvisoriamente che i predetti soggetti possono assumere le funzioni di assistenza tecnica anche se non ancora inseriti negli elenchi, a condizione che autoattestino il possesso dei prescritti requisiti nel ricorso della parte assistita. Tale attestazione è richiesta a pena di inammissibilità dello stesso ricorso.

A proposito dei professionisti abilitati non si può non rilevare che appare incomprensibile l'esclusione dei consulenti del lavoro dalla categoria dei soggetti legittimati alla abilitazione a carattere generale che, pure, comprende i ragionieri e i periti commerciali.

Relativamente al successivo comma 3 va tenuto presente che per effetto della riforma, a conclusione del processo, il giudice estensore della sentenza deve depositare contestualmente – nei termini prescritti – sia il dispositivo della decisione che la relativa motivazione.

Con la norma in esame si è voluto assegnare, come già accennato, un termine certo (30 maggio 1996) entro il quale la decisione integrale (dispositivo più motivazione) deve essere depositata in segreteria per quei casi nei quali, alla data di entrata in vigore della riforma, i giudici avessero depositato solo il dispositivo. Detta previsione si rende necessaria per non vanificare decisioni già emesse e conosciute, limitatamente al dispositivo, dalle parti.

Va segnalato che la norma contiene un errore materiale in quanto parla di « sentenza » con riferimento alle vecchie commissioni tributarie che, come è noto, avevano invece unicamente il potere di pronunciare « decisioni ».

La Commissione finanze ha approvato, conseguentemente, un emendamento per una modifica tecnica, sostituendo alla parola « sentenza » la parola « decisione ».

La disposizione del successivo comma 4 è stata integralmente sostituita dalla Commissione, che ha approvato un emendamento che fissa una nuova disciplina in tema di acquisizione e riutilizzo da parte dell'amministrazione finanziaria delle somme derivanti dalla liquidazione delle spese di giudizio, secondo criteri di effettività e di incentivazione.

Con il comma 5 viene disposta la soppressione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 403 del 1995, convertito dalla legge n. 485 del 1995, cioè della norma che consentiva al contribuente – che avesse ricevuto avviso di accertamento e, di conseguenza, presentato istanza di accertamento con adesione – di usufruire di una sospensione di 120 giorni del termine per ricorrere.

L'articolo 13 dispone il rinvio dei termini relativi alla definizione delle liti pendenti in materia di dogana e di imposizione indiretta sui consumi e sulla produzione (prevista dall'articolo 3, comma 172 e seguenti, della legge n. 549 del 1995).

Per le liti doganali pendenti il provvedimento individua tre distinte situazioni: controversie pendenti al 15 settembre 1995 dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria in ogni grado del giudizio; controversie potenziali che possono insorgere sulla base di atti d'imposizione notificati entro il 15 settembre 1995; processi verbali di constatazione elevati prima del 15 settembre 1995, per i quali non è stato ancora notificato l'atto di imposizione.

La lite si considera comunque pendente, anche se il ricorso, tempestivamente presentato in sede amministrativa o giurisdizionale, è inammissibile. Il comma 172 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 ha previsto quindi la sospensione dei giudizi in corso sino al 31 marzo 1996: la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo in esame proroga tale termine al 30 settembre 1996.

Entro il 31 marzo 1996 era, altresì, previsto il versamento della somma ai fini della definizione della controversia (comma 173): anche in questo caso il termine viene prorogato al 30 settembre 1996 (lettera *b*). Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di verbali di constazione, il contribuente dovrà effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del relativo avviso di liquidazione delle somme dovute.

La definizione estingue il giudizio, ma non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate (comma 174).

Infine, il comma 175 prevedeva il termine di sessanta giorni per l'emanazione di un successivo regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per definire:

le modalità per la presentazione delle domande;

le procedure per il loro controllo;

le modalità per il pagamento delle somme dovute;

le modalità per l'estinzione dei giudizi;

ogni altra norma occorrente per l'applicazione delle precedenti disposizioni.

Il suddetto termine di sessanta giorni viene prorogato a centoventi giorni dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo in esame. Il predetto regolamento è stato quindi emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 435, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 1996.

Attualmente il regolamento, necessario per l'applicazione delle norme primarie, è all'esame del Consiglio di Stato.

Onorevoli colleghi, in conclusione, sono perfettamente consapevole che le disposizioni contenute nel presente decreto-legge, per quanto possano essere integrate, emendate e perfezionate, non esauriscono certamente il novero delle correzioni e delle modifiche per migliorare e rendere più funzionale il nuovo processo pubblico.

Sarebbe un errore, però, in questa sede, pretendere di affrontare tutti gli aspetti tecnici, dottrinali e di indirizzo in una materia particolarmente complessa, nella quale occorre procedere con estrema cautela e con coerente rigore tecnico, avendo di mira – in ogni caso – l'obiettivo di assicurare il miglior funzionamento possibile e la massima trasparenza della giustizia tributaria, realizzando nel contempo le fondamentali esigenze di tempestività e di equità.

A me pare necessario convertire rapidamente in legge questo decreto, apportandovi eventuali emendamenti che, però, devono restare circoscritti necessariamente ai punti già disciplinati nello stesso decreto, senza ulteriore dilatazione ad altri aspetti, per evitare il rischio di allungare pericolosamente i tempi dell'*iter* parlamentare di conversione, con la probabile conseguenza di farlo ancora una volta decadere.

Questa eventualità costituirebbe un fatto certamente negativo, tenuto conto che il nuovo processo tributario è ormai avviato e che alcuni meccanismi vanno immediatamente integrati e precisati, in via

prioritaria rispetto ad altri punti che pure meritano la necessaria attenzione ed il conseguente intervento del legislatore.

Per questi ultimi aspetti – che implicano una scrupolosa ed attenta valutazione tecnico-giuridica, affrancata da ogni passionalità politica – mi era parso possibile impegnare il Governo ad un'azione rapida, conferendogli un'apposita delega con l'individuazione di pochi, precisi e vincolanti principi e criteri direttivi che potevano essere individuati rapidamente anche sulla base della discussione da farsi in Commissione finanze ed in questa aula.

Tale delega poteva essere già inserita nella legge di conversione del decreto in esame, assegnando un termine (non superiore a sei mesi) per l'emanazione da parte del Governo di un decreto legislativo che raccogliesse tutte le modifiche e tutte le integrazioni da apportare alla vigente disciplina legislativa del nuovo processo tributario.

Questa possibilità, da me sottoposta all'attenzione e alla discussione della Commissione, non è risultata praticabile in quanto la Presidenza della Camera ha eccepito sull'ammissibilità formale della previsione di una delega legislativa al Governo in una legge di conversione di un decreto-legge.

Tuttavia, nella persuasione della necessità di un ulteriore intervento legislativo nella materia, ho ritenuto di trasferire il contenuto dell'emendamento predisposto per la delega in un ordine del giorno che impegna il Governo a presentare rapidamente un apposito disegno di legge che tenga conto dei punti nello stesso indicati.

In virtù del mandato a riferire favorevolmente a questa Assemblea, conferitomi dalla Commissione in sede referente, auspico che questa Camera proceda rapidamente alla conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437.

SALVATORE PICCOLO, *Relatore per gli articoli da 10 a 13.*

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 2158;

rilevata l'anomalia di una disciplina relativa agli effetti delle sentenze di condanna o del patteggiamento, per reati contro la pubblica amministrazione, riferita ad un solo settore della pubblica amministrazione stessa;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 8, comma 1, le parole da: « Fatte salve » fino a: « codice di procedura penale » siano sostituite dalle seguenti: "Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è irrogata la pena detentiva »;

all'articolo 8, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

« 1-*bis*. La disciplina di cui al comma 1 non si applica alle ipotesi previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale »;

all'articolo 11, comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: « I componenti delle commissioni tributarie possono, su richiesta, essere nominati o trasferiti, con precedenza, nei posti disponibili o anche in sovrannumero presso altre commissioni tributarie, allorché abbiano dovuto fissare o trasferire, per esigenze di servizio, la propria residenza in provincia diversa dalla precedente »;

all'articolo 12, comma 1, inserire prima della lettera *a)* la seguente:

aa) all'articolo 12, comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo la parola "catastale" aggiungere "e inoltre per le materie concernenti l'INVIM, l'imposta di registro, di successione, di donazione, le imposte ipotecarie e catastali, i tributi locali e comunali" ».

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1994, n. 452, 17 settembre 1994, n. 538, 16 novembre 1994, n. 630, 13 gennaio 1995, n. 8, 17 marzo 1995, n. 78, 19 maggio 1995, n. 178, 28 giugno 1995, n. 249, 13 luglio 1995, n. 286, 28 agosto 1995, n. 354, 18 settembre 1995, n. 382, 27 ottobre 1995, n. 440, 18 novembre 1995, n. 486, 23 dicembre 1995, n. 542, 16 gennaio 1996, n. 17, 16 gennaio 1996, n. 18, 26 febbraio 1996, n. 75, 15 marzo 1996, n. 123, 15 marzo 1996, n. 126, 15 marzo 1996, n. 127, 26 aprile 1996, n. 211, e 22 giugno 1996, n. 329. Restano, altresì, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 maggio 1996, n. 259, 17 maggio 1996, n. 263, e 17 maggio 1996, n. 264, fino alla data del 26 giugno 1996.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. All'articolo 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1996";

b) al comma 3, lettere *b)* e *d),* le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996";

c) al comma 4, lettera *e),* le parole: "15 febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996";

d) al comma 5-*bis,* al primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996"; al secondo periodo, le parole: "10 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "17 agosto 1996"; al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: "10 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "17 agosto 1996".

2-*bis*. L'articolo 11-*bis* del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è abrogato »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: "30 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1996" ».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di

cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – 1. Il termine di cui all'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1997. Di tali disposizioni possono avvalersi, alle medesime condizioni, anche i contribuenti che, avendo già chiuso la partita IVA alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 564 del 1994, non hanno presentato le dichiarazioni indicate nel citato articolo 2-*nonies* o non hanno effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA per le annualità per le quali operano le disposizioni del medesimo articolo 2-*nonies*.

2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, nonché quelli che scadono il 5 marzo 1997, sono prorogati al 30 giugno 1997 ».

All'articolo 7:

al comma 1, la lettera b) *è soppressa;*

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. All'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "lettere *a)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a), d)* e *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo". All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: "lettere *a)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a), d)* e *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo" »;

al comma 7, le parole: « fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 165 del medesimo articolo 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino al 31 dicembre 1997 ».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo la parola: « dipartimenti, », *sono inserite le seguenti:* « direzioni centrali, ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera d), *le parole:* « dall'articolo 63 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'articolo 3 »;

al comma 2, le parole: « dal 17 aprile 1993 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 15 gennaio 1993 »;

al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 1, lettera b) *il capoverso 2-*bis *è sostituito dal seguente:*

« 2-*bis*. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. »;

al comma 1, dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

« d-*bis)* all'articolo 50, le parole: "Salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 5," sono soppresse »;

al comma 1, la lettera e) *è soppressa*;

al comma 1, la lettera h) *è sostituita dalla seguente:*

« *h)* all'articolo 71, comma 1, le parole: "l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602," e le parole: ", l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202" sono soppresse»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è premesso il seguente:

"Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.".

1-*ter*. All'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, può disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione." »;

al comma 3, le parole: « la sentenza è depositata » *sono sostituite dalle seguenti:* « la decisione è depositata »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:

"196-*bis*. Gli importi liquidati a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attività di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata tra gli uffici in ragione diretta degli importi recuperati con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze." ».

Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 199 del 26 agosto 1996.*

Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, nonchè di gestioni fuori bilancio, fondi previdenziali e contenzioso tributario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA

Articolo 1.

(Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994).

1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente

al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995.

2. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 1, comma 27, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: « 31 ottobre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 1995 ».

3. Nell'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: « 30 ottobre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 1995 ».

4. Il comma 16-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è abrogato.

5. Il termine di cinque giorni previsto dall'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle imposte e dei contributi pagati dai contribuenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento dovesse essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 29 dicembre 1995.

6. All'articolo 1-*bis*, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: « 8-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « 8-*ter* ».

ARTICOLO 2.

(Società di comodo).

1. All'articolo 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente lo scioglimento agevolato delle società di comodo, le parole: « 31 maggio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 ».

ARTICOLO 3.

(Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi).

1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del

decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Gli importi di lire 25.000 e di lire 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a lire 32.000 ed a lire 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 21 febbraio 1996 e limitatamente a tale periodo d'imposta.

3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 quintali e del 30 per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposte ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a lire 124 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 8,9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 115,1 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di ICI).

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

2. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: « 31 maggio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 1995 ».

3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 30 dicembre 1995. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di un anno.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI e il versamento di altre imposte).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in

favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, 85, esclusivamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione o presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario.

5. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995.

ARTICOLO 6.

(Proroga del termine per la chiusura della partita IVA).

1. Il termine di cui all'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogato al 15 ottobre 1996.

2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, sono prorogati al 28 febbraio 1997.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 7.

(Norme sul funzionamento dell'Amministrazione finanziaria).

1. Alla legge 24 aprile 1980, n.146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei

direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza; ». Nello stesso comma, nella lettera *b)*, le parole: « del controllo » sono sostituite dalle seguenti: « dei controlli », e dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera: « *d*-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze. »;

b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: « ha la durata di sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza »;

c) nell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli ispettori tributari possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza. ».

2. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data del 20 luglio 1994.

3. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

4. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

5. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 4 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

6. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata negli anni 1994 e 1995 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

7. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal quale le compagnie di assicurazione sono tenute ad effettuare l'esazione della tassa sugli autoveicoli, è differito fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 165 del medesimo articolo 3.

ARTICOLO 8.

(Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria).

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie né può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.

2. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di *test* psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

3. Nell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo la parola: « trasferiti » sono inserite le seguenti: « , anche in soprannumero, ».

ARTICOLO 9.

(Gestioni fuori bilancio).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'articolo 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repub-

blica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato articolo 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai capitoli di entrata nel bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

ARTICOLO 10.

(Fondi previdenziali).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ARTICOLO 11.

(Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria).

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: « deciso » è sostituita dalla seguente: « definito » e nel secondo periodo le parole: « sentenza pubblicata » sono sostituite dalle seguenti: « provvedimento emesso »;

b) all'articolo 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonché su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5,

relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento. »;

c) all'articolo 45, comma 2, le parole: « i due mesi successivi al completamento delle nomine » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 1996 »;

d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quelle in cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 63, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. ».

2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e secondo grado dal 17 aprile 1993 e fino al 17 marzo 1996 sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in sovrannumero, nella funzione, nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione. Al verificarsi delle vacanze i componenti confermati in sovrannumero sono riassorbiti automaticamente secondo l'ordine derivante dall'anzianità nella funzione.

3. A decorrere dal 1° aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte sono effettuate, secondo l'ordine degli elenchi previsti nell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, dal presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commissioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali. Nella formazione degli elenchi, da pubblicare secondo le modalità di cui all'ultimo periodo del presente comma, il presidente ha facoltà di delegare altro magistrato facente parte dell'ufficio ed è coadiuvato da almeno due impiegati con qualifica non inferiore alla settima. Al procedimento di nomina dei componenti delle commissioni tributarie si applica l'articolo 9, commi 3, 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Almeno sei mesi prima del verificarsi della vacanza, ovvero al verificarsi della stessa, il presidente della corte di appello o del tribunale richiede, rispettivamente, al sindaco del capoluogo di regione o di provincia di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda ai sensi del citato articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

ARTICOLO 12.

(Modifiche alla disciplina sul processo tributario).

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: « riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000 sono

sostituite dalle seguenti: « di valore inferiore a 5.000.000 ». Dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. »;

b) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. »;

c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: « preventivo » è sostituita dalla seguente: « conciliativo »;

d) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48. *(Conciliazione giudiziale)*. — *1*. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. Il tentativo di conciliazione può essere esperito all'udienza anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo.

4. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.

5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.

6. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il

decreto è comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segretaria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore. »;

e) all'articolo 52 il comma 2 è soppresso;

f) all'articolo 69, comma 1, le parole: « al pagamento di somme dovute » sono sostituite dalle seguenti: « o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 »;

g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1. »;

h) all'articolo 71, comma 1, sono soppresse le parole: « l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, »;

i) all'articolo 72, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono alla suddetta data. »;

l) all'articolo 75, comma 1, dopo le parole: « allo stesso organo », inserire le seguenti: « , nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione, ».

2. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono abilitati a prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle

categorie ivi indicate a condizione che attestino nel ricorso, a pena di inammissibilità, il possesso dei requisiti richiesti.

3. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali è stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, la sentenza è depositata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996.

4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:

« *196-bis*. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento, al fondo di cui al comma 196. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con contrattazione decentrata a livello nazionale, a favore di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria ed è finalizzata alla perequazione del trattamento economico accessorio, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. ».

5. All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 485, è soppresso il comma 4.

ARTICOLO 13.

(Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi).

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 172 le parole: « 31 marzo 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 1996 »;

b) nel comma 173 le parole: « 31 marzo 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 1996 »;

c) nel comma 175 le parole: « entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro centoventi giorni ».

ARTICOLO 14.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

VISCO, *Ministro delle finanze.*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia.*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2158A
Lire 1200